



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/4452937

Sito internet: www.orsafferrovie.it

E-mail: sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

Roma 04 Settembre 2018

Prot. 158 /SG/OR.S.A. Ferrovie

Spett.le TRENITALIA S.p.A.

Direzione Relazioni Sindacali
Dott. Colella Gino

Direzione Tecnica
Ing. Caposciutti Marco

OGGETTO: corsi di formazione agli operatori della manutenzione dei rotabili per la trasformazione dell'abilitazione di verifica dei veicoli in quella denominata MV10 (COCS N. 20.5/DT 2017).

Questa Società sta pianificando corsi di formazione per il conseguimento/trasformazione dell'abilitazione MV10, che tra le abilità lavorative acquisite ricomprende anche quella della riammissione in servizio dei veicoli.

Nel corso delle recenti trattative nazionali attinenti la manutenzione dei rotabili questa, O.S. ha avuto modo di chiarire con Trenitalia la figura professionale (Capo Tecnico) necessaria per svolgere l'attività di "riammissore"; precisazione formalizzata con la nota TRNT-DRUO\P\2018\0038484 del 12 luglio 2018.

La presente per dirimere ulteriori possibili sovrapposizioni di ruoli nel ciclo manutentivo dei rotabili poiché, ancora in riferimento al rilascio della predetta abilitazione MV10, vengono attribuite (anche) abilità lavorative riservate alla figura professionale di Tecnico della Verifica e Formazione Treno (livello professionale C – Tecnici).

Considerato che l'abilitazione viene rilasciata anche agli Operai Specializzati della Manutenzione, i lavoratori temono che alcune verifiche pregiate - come ad esempio la visita al materiale che di per sé riammette il treno in servizio – possa essere fatta svolgere anche a figure professionali inferiori al Tecnico della Verifica e Formazione Treno.

Per tali motivi si chiede a questa Società di chiarire in maniera complessiva "la titolarità" professionale delle varie attività manutentive che attengono la responsabilità di riammettere il treno/veicolo in servizio.

Resta inteso che l'assegnazione del lavoratore a mansioni di livello professionale superiore è normata dal punto 1.3 dell'art. 26 del CCNL A.F. e che, in caso di posto/i vacante, il datore di lavoro dovrà procedere alla copertura delle posizioni nei modi previsti all'art. 12 – *Sviluppo professionale* – del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane.

In attesa di riscontro si porgono Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Andrea Pelle



ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE